

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale.

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, con particolare riferimento all'art. 4;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia;

Visti, in ultimo

- il DPCM in data 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

epidemiologica da COVID-19” con il quale è stata prevista la classificazione delle Regioni italiane, sulla base di specifiche Ordinanze del Ministro della Salute, in tre scenari di rischio crescente, proporzionati alla propagazione dei contagi e con prescrizioni progressivamente più restrittive;

- il Decreto -legge 30 novembre 2020, n. 157, recante *“Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 24;
- il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;
- il DPCM in data 3 dicembre 2020 che ha confermato la suddetta classificazione e le correlate misure restrittive e di contenimento del contagio;
- il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;
- DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 676 dell'8 gennaio 2021 con cui è stato disposto che *“a decorrere dall'11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) assicurano il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle predette istituzioni”*;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute:
 - dell'8 gennaio 2021, che ha disposto che al territorio della Regione Lombardia venissero applicate le misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 dal 10 al 15 gennaio 2021;
 - del 16 gennaio 2021, che ha disposto che al territorio della Regione Lombardia venissero applicate le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 dal 17 al 31 gennaio 2021;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 30 aprile 2021;

Richiamati il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 7 bis e il D.L. 19/2020, con specifico riferimento all'art. 4;

Preso atto che:

- il Prefetto di Milano, sulla base della citata Ordinanza di Regione Lombardia n. 676 dell'8 gennaio 2021, con nota in pari data, ha comunicato la sospensione del nuovo modello organizzativo degli orari della città di Milano, specificando che

lo stesso *“tornerà utile non appena sussisteranno le condizioni per la didattica in presenza, anche nella prospettiva di lungo periodo già delineata nel corso degli incontri svolti”, precisando, altresì, che “Gli sviluppi della normativa nazionale e regionale detteranno anche le tempistiche di adozione dell’ordinanza del Sindaco avente ad oggetto gli orari del commercio, dei servizi alla persona e dell’apertura all’utenza degli uffici pubblici”;*

- tra le suddette misure di cui all’art. 3 del DPCM del 14 gennaio 2021, la lettera f), con riferimento alle attività didattiche, prevede, in particolare, che *“fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”;*

Rilevato che:

- nello specifico, il citato DPCM del 3 dicembre 2020 ha disposto, tra le altre prescrizioni, all’art. 1, comma 10, lettera s), che:
 - *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica [...], in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...], garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;*
 - *“presso ciascuna prefettura - UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati [...], nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. [...]”;*

Dato atto che:

- in attuazione delle citate disposizioni e in preparazione della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle secondarie di secondo grado e delle istituzioni formative accreditate, che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale, che avrebbero dovuto progressivamente riprendere le attività in presenza a decorrere dal 7 gennaio 2021, dopo un lungo periodo di didattica a distanza, la Prefettura di Milano, a seguito di specifici confronti con le autorità locali, ha diramato, in data 21 dicembre 2020:
 - il Documento di Analisi elaborato con il contributo di ATS Città Metropolitana di Milano, dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, dei gestori del servizio di trasporto pubblico e del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano;
 - il Documento Operativo denominato "*Per Tornare in Classe*" elaborato dalla Prefettura in attuazione del DPCM del 3 dicembre 2020 e sulla base delle risultanze della citata Analisi;
- il citato Documento Operativo parte dall'obiettivo primario di contemperare la necessaria ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e formative con il vincolo del 50% della capienza del trasporto pubblico locale, sia su gomma sia su rotaia, come disposto dall'art. 1, comma 10, lett. mm), del DPCM del 3 dicembre 2020;
- per soddisfare tale obiettivo, il Documento ha individuato un insieme di misure coordinate per la ripresa in sicurezza della citate attività e per il contenimento, nelle ore di circolazione degli studenti, dei flussi di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale, mediante una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della Città di Milano, quale città viva e complessa, in cui giornalmente – in tempi ordinari – affluiscono più di un milione di persone per lavoro, studio, tempo libero, motivi di salute, da tutta l'area metropolitana, ma anche da altre Province e Regioni;
- le misure individuate riguardano, in particolare, i seguenti ambiti e prevedono, in sintesi, quanto di seguito riportato:

Istruzione: istituti secondari di 2° grado e CFP: organizzazione dell'orario delle lezioni con due fasce orarie distanziate in entrata, e in modo conseguente in uscita, per assicurare che dal lunedì al venerdì, una quota non superiore al 50% degli studenti (...) entri in classe prima delle ore 08.00; il restante 25% degli studenti dovrà entrare in classe dopo le ore 09,30. L'organizzazione dell'attività scolastica potrà prevedere rientri pomeridiani e attività nelle giornate di sabato, in considerazione dei servizi di trasporto pubblico disponibili.

Misure organizzative del trasporto pubblico locale: mantenimento dei potenziamenti già adottati ed ulteriore potenziamento dei servizi sulla base di

specifico piano aggiornato del trasporto pubblico locale di competenza dei singoli enti/aziende, da predisporre entro il 4 gennaio 2021 ed indicando eventuali corse aggiuntive e spostamenti di orario.

Pubbliche Amministrazioni: organizzazione degli uffici assicurando **(i)** il possibile scaglionamento degli ingressi con entrata dopo le 9:30 di un 10% del personale (del 50%) in presenza **(ii)** ulteriore 10% di *smart working* **(iii)** apertura degli uffici al pubblico dopo le 9:30, previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati.

Università: inizio lezioni in presenza dopo le ore 10:00.

Commercio: apertura dopo le 10:15 per le attività di vendita al dettaglio non alimentare, ad esclusione di edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie. Rientrano in tale categoria, in particolare, attività di vendita di abbigliamento, calzature, librerie, gioiellerie, profumerie ed erboristerie, elettrodomestici, arredamento e casalinghi, mobili per ufficio, ottici, etc..

Servizi alla persona: apertura dopo le 9,30. Rientrano in tale categoria in particolare parrucchieri, estetiste, tatuatori, toelettatori.

Servizi bancari, finanziari e assicurativi: organizzazione delle attività assicurando **(i)** una percentuale di *smart working* pari almeno al 60% con particolare riferimento agli uffici direzionali e amministrativi, **(ii)** apertura degli uffici al pubblico dopo le 9:30, previo appuntamento, ove possibile, fatti salvi gli appuntamenti già fissati.

Aziende private e altri servizi: organizzazione del lavoro assicurando **(i)** l'anticipo entro le ore 8:00 dell'orario di inizio delle attività produttive di aziende manifatturiere, **(ii)** una percentuale di *smart working* pari almeno al 60% con particolare riferimento agli uffici direzionali ed amministrativi, servizi di consulenza, servizi ICT&media, agenzie viaggio, etc. **(iii)** apertura degli uffici al pubblico dopo le 9:30, previo appuntamento, ove possibile.

Professionisti e consulenti: organizzazione delle attività assicurando **(i)** una percentuale di *smart working* pari almeno al 50%, **(ii)** ricezione dei clienti dopo le ore 10:00, previo appuntamento, ove possibile.

Dato, altresì, atto che:

- il Prefetto e il Sindaco di Milano hanno promosso e condiviso in data 29 dicembre 2020 specifico Patto con le parti sociali, oltre che con i referenti del settore bancario, finanziario e assicurativo e con gli ordini professionali, impegnandosi a dare efficace attuazione, nell'ambito del proprio ruolo e della propria funzione, alle misure di cui al Documento Operativo del 21 dicembre 2020 e all'Ordinanza che verrà adottata dal Comune di Milano ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche nelle parti che formeranno oggetto di semplice "raccomandazione";

Rilevato che:

- con ordinanza del 23 gennaio 2021 il Ministro della Salute ha disposto che alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021 relative ad uno scenario di elevata gravità e di un livello di rischio alto e, conseguentemente, cessano gli effetti dell'ordinanza del 16 gennaio 2021 sopra richiamata;
- tale ordinanza avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ossia, 24 gennaio 2021) e per un periodo di quindici (15) giorni;
- il citato DPCM del 14 gennaio 2021 ha previsto, all'articolo 1, comma 10, lettera s, per l'intero territorio nazionale, applicabile anche alle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, che *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica [...] in modo che [...] almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte a distanza"*;

Valutato che, come previsto dalla citata comunicazione del Prefetto di Milano dell'8 gennaio 2021, sussistendo nuovamente le condizioni per la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, torna utile l'applicazione del nuovo modello organizzativo degli orari della città di Milano, approvato dalla Conferenza Permanente di cui all'art. 1, comma 10, lettera s), del DPCM del 3 dicembre 2020 e confermata dall'art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM del 14 gennaio 2021;

Richiamata la nota del 22 gennaio 2021 del Prefetto di Milano con cui, nel precisare che a decorrere dal prossimo 24 gennaio 2021 la Regione Lombardia verrà riclassificata in c.d. "area arancione", si dà atto che riacquistano operatività il Documento operativo sopra citato e il decreto prefettizio del 7 gennaio 2021, in conseguenza dei quali *"il Comune di Milano adotterà una specifica ordinanza nella quale definirà gli orari del commercio, dei servizi alla persona e all'apertura all'utenza degli uffici pubblici"*;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono state ordinate e disposte misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la contingente situazione emergenziale.

Richiamato, integralmente, il Documento Operativo per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale, approvato in sede di conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, c. 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, denominato *"Per tornare in classe"*, che si ritiene coerente con le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 10, lettera s), del DPCM del 14 gennaio 2021, in base alle

quali ciascuna istituzione scolastica secondaria di secondo grado adotta, nell'ambito della propria autonomia scolastica, forme flessibili di organizzazione per garantire la didattica in presenza agli alunni fino ad un massimo del 75%;

Ritenuto necessario adottare, come condiviso con la Prefettura di Milano, l'ordinanza prevista nel citato Documento Operativo per adempiere agli impegni assunti, nell'ambito del proprio ruolo e della propria funzione, al fine di assicurare la progressiva ripresa delle scuole secondarie di secondo grado, mediante le più idonee misure per contemperare tale obiettivo con i tempi e gli orari della Città e la capienza massima dei servizi del trasporto pubblico locale nella contingente emergenza sanitaria;

Visto l'elenco degli esercizi del commercio al dettaglio, come concordato con la Prefettura di Milano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 1. del Documento Operativo in premessa

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Per le motivazioni sopra indicate,

ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. che le attività commerciali al dettaglio in sede fissa indicate nell'allegato A) come parte integrante alla presente Ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 10.15.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Per le attività commerciali miste è consentita l'apertura anche prima delle ore 10.15, purché la vendita dei prodotti sia limitata alle categorie merceologiche consentite dalla normativa di riferimento e non ricomprese tra quelle indicate nel sopra citato Allegato A).

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

2. che le attività afferenti ai servizi per la persona indicate nell'Allegato B) come parte integrante alla presente Ordinanza sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 09.30:

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

3. che l'apertura degli uffici al pubblico sul territorio comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni è consentita a partire dalle ore 9:30, possibilmente previo appuntamento, salvi gli appuntamenti già fissati.

Gli Uffici del Comune di Milano che svolgono attività di contatto con il pubblico apriranno a partire dalle ore 10:00 al fine di assicurare una fascia di salvaguardia per l'accesso dei dipendenti alle sedi e per l'organizzazione degli sportelli, nel rispetto delle limitazioni di al presente paragrafo del dispositivo.

È garantita per ciascun servizio, laddove possibile, una fascia oraria quotidiana di apertura degli sportelli di durata uguale a quella precedentemente applicata.

Per il Comune di Milano sono fatti salvi gli appuntamenti già fissati, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nel corso del mese di gennaio 2021 per il rilascio delle Carte d'Identità Elettronica e per gli altri servizi che necessitano della presenza fisica dell'utente, anche se programmati nella fascia oraria antecedente alle 10:00.

Gli altri appuntamenti saranno riprogrammati nel rispetto delle limitazioni indicate nel presente paragrafo.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

SI RACCOMANDA

- A. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che erogano servizi al pubblico, di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati;
- B. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che erogano altri servizi al pubblico di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l'orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;

- C. ai datori di lavoro pubblici e privati, di favorire lo *smart working* in una percentuale pari almeno al 60% con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT&Media, agenzie di viaggio;
- D. a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando una percentuale di *smart working* pari almeno al 50% e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento;
- E. ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l'accesso a partire dalle 9:30 ad almeno il 10% del personale presente in servizio;
- F. alle Università di assicurare l'inizio delle lezioni in presenza dopo le ore 10:00.

Tali raccomandazioni troveranno applicazione a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni citate in premessa.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 24 gennaio 2021, dal lunedì al venerdì, e fino alla data di scadenza dell'emergenza sanitaria in corso.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Milano per 15 giorni e sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it.

L'efficacia della presente ordinanza e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

f.to digitalmente